



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| N°40 Reg. delib. | Ufficio competente SERV. TECNICI |
|---------------------|-------------------------------------|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G. PER RICOGNIZIONE PREVISIONI RELATIVE ALLE AREE SOGGETTE A STRUMENTI ATTUATIVI, INFRASTRUTTURE ED AREE PER SERVIZI AI SENSI ARTT. 13, COMMA 14, L.R. 14/2017 E 18, COMMA 7BIS, E 33 L.R. 11/2004. |
|---------|---|

Oggi **tredecim** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| MOMOLO MASSIMO | Presente | RIGO MASSIMO | Presente |
| ZODIO FILIPPO | Presente | FINESSO FRIDA | Presente |
| BOTTARO MICHELA | Presente | VARETTO DAVIDE | Presente |
| RANGO ANTONIO | Presente | DONA' DANIELE | Presente |
| DONA' MASSIMO | Presente | MARCANTE ALESSANDRO | Presente |
| MILANETTO NICOLO' | Assente | TROVO' PATRIZIA | Assente |
| TEMPORIN ANGELA | Presente | | |

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. ALBANO MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

ZODIO FILIPPO
BOTTARO MICHELA
DONA' DANIELE

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G. PER RICOGNIZIONE PREVISIONI RELATIVE ALLE AREE SOGGETTE A STRUMENTI ATTUATIVI, INFRASTRUTTURE ED AREE PER SERVIZI AI SENSI ARTT. 13, COMMA 14, L.R. 14/2017 E 18, COMMA 7BIS, E 33 L.R. 11/2004. |
|---------|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICORDATO che il comma 2, dell'art. 78 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 testualmente prevede "2. *Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*

PREMESSO CHE:

- Il comune di Battaglia Terme è dotato di Piano Regolatore approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2273 del 23.07.2004;
- Successivamente sono state approvate n. 18 varianti parziali che non hanno modificato la filosofia pianificatoria del Piano, precisamente:
 - VAR. 1 DGRV 1876/23.06.2009
 - VAR. 2 DGRV 3772/02.12.2008
 - VAR. 3 DGRV 2232/21.07.2009
 - VAR. 4 DGRV 438/24.02.2009
 - VAR. 5 DGRV 189/03.02.2009
 - VAR. 6 SOLO ADOZIONE, NO APPROVAZIONE
 - VAR. 7 DGRV 190/03.02.2009
 - VAR. 8 CC 59/22.12.2006
 - VAR. 9 CC 33/29.09.2007
 - VAR. 10 SOLO ADOZIONE, NO APPROVAZIONE
 - VAR. 11 CC 16/11.05.2009
 - VAR. 12 CC 36/30.09.2011
 - VAR. 13 CC 8/03.07.2012
 - VAR. 14 CC 25/19.05.2015
 - VAR. 15 CC 6/14.03.2017
 - VAR. 16 CC 51/19.12.2017
 - VAR. 17 CC 37/06.12.2018
 - VAR. 18 CC 20/26.04.2022
- Il comune di Battaglia Terme non è dotato del Piano di assetto del Territorio (PAT);

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, che ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985;

VISTA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017;

PRESO ATTO che:

- la sopraccitata Legge Regionale 14/2017 all'art. 23 modifica l'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 modificando il comma 7 e introducendo il comma 7 bis;
- il testo del comma 7 recita *“7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.”*;
- il testo del nuovo comma 7 bis recita *“7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”*;

RICORDATO che l'articolo 13, comma 14 della Legge Regionale n. 14 del 06/06/2017, stabilisce:

- *“Nei comuni non dotati di PAT si applica l'articolo 18, commi 7 e 7bis, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge (ossia 24/06/2017)”*;

RILEVATO che all'art. 33, i commi 2 e 3, della L.R. n. 11/2004 individuano la disciplina edilizia consentita all'interno delle “aree non pianificate” definendo che:

- comma 2 *“Nelle aree esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.”*
- comma 3 *“Nelle aree interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”*;

DATO ATTO che, con riferimento alle aree di espansione previste nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 23.07.2004, e successive modifiche, non essendo il Comune dotato di PAT, la scadenza del termine quinquennale per la decadenza delle previsioni relative a:

- Aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati (Zone Territoriali Omogenee);
- Aree per servizi;

risulta essere il 24/06/2022;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a confermare, per quanti lo richiedono, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati e a confermare la previsione circa la realizzazione di nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della Legge Regionale 11/2004;

RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 256 del 24.05.2022 è stato conferito incarico tecnico all'arch. Lino De Battisti di Montagnana per la redazione della variante al P.R.G. per le verifiche e procedure di conferma delle previsioni urbanistiche di cui all'art. 23 della LR 14/17;

PRECISATO che a tale scopo questo Comune con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 05.05.2022 ha approvato apposito avviso alla cittadinanza con il quale la si informava delle previsioni normative di cui sopra e delle possibilità conseguenti; pubblicato in data 11.05.2022, prot. n. 3706,

RILEVATO che con la medesima delibera di Giunta Comunale nr. 34 del 05.05.2022, si è altresì provveduto a fissare nello 0,50% del valore delle aree considerate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), il contributo da versarsi da parte dei proprietari per l'ottenimento del provvedimento di proroga, di cui al comma 7 bis dell'articolo 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VALUTATO che la proroga possa essere concessa a condizione che avvenga il pagamento del contributo determinato dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale nr. 34 del 05.05.2022, condizionando l'efficacia dell'approvazione al versamento, entro un termine certo del contributo;

PRECISATO che nel rispetto del principio di unitarietà del P.U.A., che le previsioni urbanistiche relative alle aree di espansione debbano essere prorogate unitariamente, in quanto diversamente, lo strumento urbanistico che ne risulterebbe mancherebbe di coordinamento e di sostenibilità;

VISTE le richieste pervenute da parte degli interessati per la conferma relativa alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati:

- Ditta: Comune di Battaglia Terme prot. n. 4181 del 26.05.2022;
- Ditta: Alessandra S.r.l. prot. 4588 del 10.06.2022;
- Sig. Manganello Renzo prot. n. 4590 del 10.06.2022;

DATO ATTO che questo Ente intende confermare la previsione contenuta nello strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) circa la realizzazione di nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché confermare i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della Legge Regionale 11/2004;

DI DARE ATTO che le aree soggette a strumenti urbanistici attuativi, non approvati, per le quali non è stata richiesta la proroga sono decadute e, in base fino alla nuova disciplina urbanistica da adottarsi all'articolo 18, comma 7, della Legge Regionale n. 11 del 2004 e s.m.i, si applicano le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11/04.

PREMESSO inoltre che:

- Con delibera di C.C. n. 30 del 24.06.2022 è stata adottata la variante n. 19 al P.R.G. avente ad oggetto: "Variante parziale n. 19 al P.R.G. per ricognizione previsioni relative alle aree soggette a strumenti attuativi, infrastrutture ed aree per servizi ai sensi artt. 13, comma 14, L.R. 14/2017 e 18, comma 7 bis, e 33 L.R. 11/2004. Adozione;
- La suddetta deliberazione e gli elaborati con la stessa adottati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 50 comma 6 della legge regionale n. 61/1985, a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune per giorni 10 a fare data dal 29.06.2022;
- In data 06.07.2022 è stata depositata anche presso la Provincia di Padova per altrettanti giorni 10;
- Di tale avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, della Provincia, pubblicazione online sul sito comunale e mediante l'affissione di manifesti;
- Entro ed oltre i termini dei successivi 20 giorni non è pervenuta nessuna osservazione;

VISTA la dichiarazione resa in data 19.09.2022 dal Responsabile del servizio dell'Ufficio Protocollo con la quale si comunica che non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota della provincia di Padova, Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica, del 16.08.2022, prot. n. 52165/22 con la quale si comunica l'avvenuto deposito per giorni 10 della documentazione relativa alla variante adottata e che entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che il Parco Regionale dei Colli Euganei con decreto n. 2022_1146_10574, prot. n. 11697 del 02.09.2022, nostro prot. n. 6903 del 05.09.2022, ha dichiarato la variante adottata compatibile al Piano Ambientale;

RICHIAMATA la documentazione presentata dal professionista incaricato in data 20.06.2022, nostro prot. n. 4847 in pari data relativa alla variante parziale al P.R.G. n. 19 che si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati di progetto:

- Allegato A Tavola 13.1 Intero Territorio Comunale scala 1:5.000;
- Allegato B Relazione Tecnica;

DATO ATTO che le modifiche apportate, sono esclusivamente quelle oggetto della presente variante parziale al PRG, individuate puntualmente nei sopracitati elaborati grafici;

RITENUTO opportuno e possibile a seguito di quanto detto procedere all'approvazione della citata variante parziale al P.R.G. n. 19/2004;

DATO ATTO che la variante allo strumento urbanistico ricade nei casi di esclusione di verifica di assoggettabilità a VAS in quanto non modifica le previsioni attuali ma anzi per quanti non ne hanno richiesto la conferma le aree vengono riclassificate a zona agricola in analogia a quelle esistenti contermini;

ACCERTATA la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni di cui all'art. 23 della citata LR 14/17 recependo le indicazioni dei soggetti interessati;

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14;

VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c. 1 dello stesso;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta;
2. Di dare atto che in ordine alla variante adottata non è pervenuta nessuna osservazione;
3. Di dare atto che questo Ente intende confermare le previsioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) circa la realizzazione di nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché confermare i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della Legge Regionale 11/2004;
4. Di approvare conseguentemente a variante parziale al P.R.G. n. 19 del Comune di Battaglia Terme ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 della LR 14/17 con la quale si provvedere a confermare, per quanti lo hanno richiesto, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti

attuativi non approvati e a confermare la previsione circa la realizzazione di nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della Legge Regionale 11/2004, redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana, che si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati di progetto:

- Allegato A Tavola 13.1 Intero Territorio Comunale scala 1:5.000;
- Allegato B Relazione Tecnica

che non vengono allegati alla presente ma solo richiamati in quanto uguali a quelli già richiamati nella delibera di adozione n. 30 del 24.06.2022;

5. Di inviare copia della variante urbanistica approvata al Dipartimento Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto ed all'Ufficio Urbanistica della Provincia di Padova e di dare atto che la stessa acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della sua approvazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 50, comma 8 della L.R. n. 61/1985 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. a) del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
7. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica a provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla legge regionale n. 14/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Discussione:

Esce l'assessore Donà Massimo.

Il Sindaco illustra la delibera con cui si confermano le previsioni urbanistiche vigenti relativamente alle zone di espansione soggette a Piano Attuativo. Fa presente che su richiesta degli interessati è stata confermata l'edificabilità di tali zone soggette a strumento attuativo e aggiunge che si è proceduto, come di norma, alla pubblicazione della delibera di adozione, avvenuta nel mese di giugno. Precisa, infine, che non sono pervenute opposizioni né osservazioni.

Dopodiché il Sindaco non registrando alcun intervento, passa alla votazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato;

Con voti Favorevoli, 7

Astenuti 3 (consiglieri Marcante A., Varetto D., Donà D.) espressi dai 10 consiglieri presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna variazione o integrazione,

Quindi, con successiva e separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli, 7

Astenuti 3 (consiglieri Marcante A., Varetto D., Donà D.) espressi dai 10 consiglieri presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G. PER RICOGNIZIONE PREVISIONI RELATIVE ALLE AREE SOGGETTE A STRUMENTI ATTUATIVI, INFRASTRUTTURE ED AREE PER SERVIZI AI SENSI ARTT. 13, COMMA 14, L.R. 14/2017 E 18, COMMA 7BIS, E 33 L.R. 11/2004. |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MOMOLO MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale
Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa